CAMERA DEI DEPUTATI N. 3195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARDIELLO, NOCERA, COLUCCI, ANTONIO RIZZO, MANZIONE, DE FRANCISCIS, BENEDETTI VALENTINI, LAVAGNINI, FRONZUTI

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile

Presentata il 12 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state istituite le ricompense al valor civile, comprendenti medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, autorizzando il Governo ad emanare le relative norme d'attuazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960, regolamentando la materia è stato precisato, con l'articolo 6, che « La medaglia di cui all'articolo 2 della legge si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore di 36 mm. In luogo della medaglia può portarsi un nastrino di 8 mm. di altezza, della stessa foggia del nastro, sul quale è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo », non comprendendo alcun segno distintivo per l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile.

Considerato che molti Ministeri con propri decreti istituiscono e conferiscono attestati di benemerenza con medaglie, anche per la sola partecipazione a particolari operazioni, allo scopo di « materializzare un tangibile riconoscimento »; che la legge n. 658 del 1956, istitutiva della medaglia al merito civile, prevede per tali ricompense, pur di grado meno elevato di quelle al

valor civile, l'esteriorizzazione della concessione; che lo spirito informatore della citata legge n. 13 del 1958 (istitutiva della ricompensa al valor civile) è chiaramente indicato dall'articolo 1 « ... per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore »; che il regio decreto n. 1423 del 1932 prevede per le decorazioni al valor militare le insegne distintive di tutti e quattro i livelli di ricompensa: medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce al valore militare; è opportuno sanare l'evidente discrasia, modificando il testo della legge n. 13 del 1958, prevedendo, in luogo dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, la croce al valor civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *1.* Le decorazioni al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor civile.

2. Le decorazioni di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge »;

b) all'articolo 10:

1) al primo comma, le parole: « Le medaglie al valor civile » sono sostituite dalle seguenti: « Le decorazioni al valor civile »;

2) il secondo comma è abrogato;

c) al primo comma dell'articolo 12 le parole: « della medaglia al valor civile » sono sostituite dalle seguenti: « della decorazione al valor civile »;

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. — *1.* Gli attestati di pubblica benemerenza al valor civile finora concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni. I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto »;

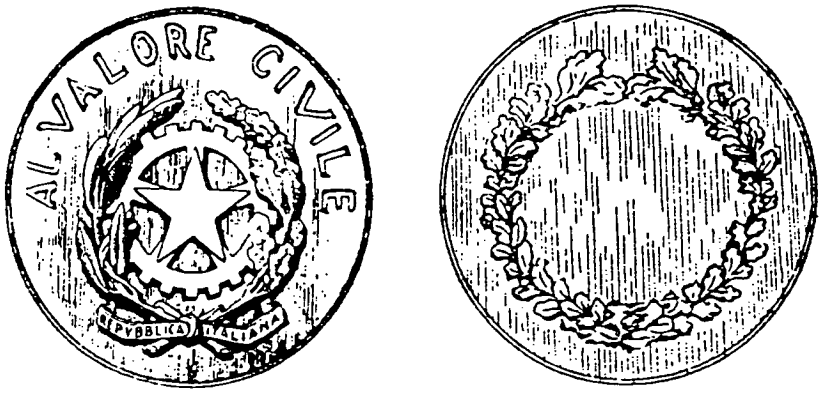
e) l'allegato alla legge è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura « Al Valore Civile » e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.



La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura « Al Valor Civile » sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce.

Croce al Valor Civile

